



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al riordino

Di seguito il testo dell'Ansa

Sicurezza: riordino forze di polizia, via libera dal Consiglio di Stato

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Parere positivo del Consiglio di Stato sul decreto legislativo relativo alla riorganizzazione dei Corpi di polizia, testo che investe molti aspetti della carriera e della condizione economica ed operativa degli operatori della Sicurezza ed è destinato a valorizzare il "servizio svolto dalle donne e dagli uomini delle Forze di polizia, e per consentire loro quella serenità necessaria a garantire sicurezza, soccorso pubblico e difesa del Paese".

In linea generale, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha rilevato che, sul piano delle carriere e dei ruoli, la riforma costituisce un passo importante per il superamento sia di regimi "transitori" dell'assetto delle varie carriere (risalenti a diversi lustri fa) e sia del blocco del contratto degli statali nel 2010 e prorogato anche per il 2015.

Tale situazione aveva determinato molte insoddisfazioni e un ulteriore incremento del contenzioso del personale.

Il "comparto Sicurezza richiedeva un impegno urgente, serio e concreto" per le Forze di polizia e "la dichiarata razionalizzazione delle Forze di polizia determina un migliore servizio ai cittadini, sia sotto il profilo della sicurezza che dell'ordine pubblico".

E' per questo opportuno, segnala il parere, che il provvedimento trovi sbocco in un complessivo riordino normativo delle disposizioni legislative nella materia.

Il Consiglio di Stato segnala la necessità di monitorare la riforma anche ai fini d'un eventuale correttivo; e solleva alcune osservazioni per migliorare il testo (in tema di accesso dei sovrintendenti, di accelerazione dell'accesso alla dirigenza e di disallineamento nella progressione di carriera degli Ispettori Ps/Cc) e sull'ampiezza delle disposizioni transitorie.

Quanto alle specifiche disposizioni relative alla Polizia di Stato, la Commissione ha valutato positivamente sia la

FLASH nr. 16 - 2017

- Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al riordino
- Richiesta ripristino norma sulla "flagranza differita" ex d.l. 119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla l. 146/14
- Cambiano le regole sulla responsabilità penale di medici e sanitari
- Pensioni: via libera al cumulo
- Guida con patente propria in sostituzione di quella di servizio
- Retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, delle prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o negli altri giorni festivi infrasettimanali in caso di superamento delle 36 ore su base settimanale



scelta di procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale sia quella di abbassare i limiti di età attualmente previsti e di elevare il titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli - scelte finalizzate ad assicurare una maggior funzionalità e professionalità del Corpo - tuttavia, viene sottolineata la necessità di reintrodurre il diploma di laurea ad indirizzo economico quale titolo di studio valido per l'accesso alla carriera, in considerazione dei rilevanti fenomeni di attività economiche anche internazionali della criminalità organizzata.

Sulle norme che riguardano l'Arma dei Carabinieri, viene rilevato favorevolmente la sostanziale omogeneità dell'intervento normativo e la sua riconducibilità a un sistema funzionale coerente.

Il parere del Consiglio di Stato è integralmente consultabile sul nostro sito www.siulp.it

Servizio assistenza fiscale Siulp - OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli

applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - vecchiaia - privilegiata - a seguito dispensa per fisica inabilità.

Il servizio è gratuito di chiediamo solo di sostenere la Fondazione con il 5Xmille

**SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"
DONANDO IL TUO**

5 X mille



codice fiscale

97864930587

Richiesta ripristino norma sulla "flagranza differita" ex d.l. 119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla L. 146/14

In data 18 gennaio 2017 la Segreteria Nazionale inviava al Ministro dell'Interno On. Marco Minniti una nota il cui contenuto si riporta:

"Sig. Ministro, com'è noto l'arresto differito per le violenze negli stadi ha prodotto risultati apprezzabili, tanto è vero che si è registrato un calo delle aggressioni alle forze dell'ordine e delle violenze.

La norma che introduceva la "flagranza differita" sino a 36 ore dai fatti (divenute, poi 48 ore) è stata introdotta per la prima volta dal D.L. 24 febbraio 2003 n.28 e poi reiterata nel 2007 dopo la morte dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti.

Con altro provvedimento normativo la flagranza differita era stata prorogata sino al 30 giugno 2007 e, successivamente, con altro provvedimento di natura emergenziale, la sua efficacia veniva ad essere ulteriormente estesa sino alla data del 30 giugno 2010.

Il buon funzionamento della norma aveva indotto il Governo ad estendere tale strumento anche per gli scontri di piazza e, con il D.L. 119 del 22.08.2014, convertito con modificazioni dalla L. 146 del 17.10.2014, gli effetti della norma erano stati prorogati sino a giugno 2016.

Allo scadere di detto termine, tuttavia, non vi è stato alcun provvedimento normativo che ne abbia inteso estendere l'efficacia temporale, con la conseguenza che, allo stato, le forze dell'ordine vengono private di uno strumento rivelatosi di rilevante importanza nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti violenti nell'immediatezza degli stessi.

Per quanto precede, Le chiediamo di voler valutare l'opportunità di sollecitare il ripristino della norma in esame attesa la portata dell'effetto deterrente costituita dalla consapevolezza di poter essere tratti in arresto non solo nell'immediatezza dei fatti, ma anche in un lasso di tempo successivo – fino alle successive 48 ore – alla verifica degli stessi.

Conoscendo la sensibilità con la quale segue le dinamiche legate alla sicurezza, confidiamo in un Suo autorevole e tempestivo intervento e cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più sentiti ringraziamenti".

Al riguardo, il Dipartimento della P.S. con la nota n. 555/RS/S/1/C/001418 del 28 marzo 2017, ha comunicato che, "l'Ufficio per l'Amministrazione Generale ha rappresentato che nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", le Commissioni riunite della Camera dei Deputati (I e II) in sede referente hanno approvato, nella seduta del 9 marzo u.s., le proposte emendative n. 10.17 (Dambruoso e altri) e 10.33 (Naccarato, Fabbri) finalizzate a reintrodurre nell'ordinamento l'istituto della misura dell'arresto differito per le manifestazioni sportive.

Come noto, l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, non ha più efficacia a partire dal 30 giugno 2016 a causa della mancata proroga del termine previsto dal comma 1 quinquies del medesimo articolo.

Le citate disposizioni, pertanto, sono volte a ripristinare il vigore della suddetta norma a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e per la durata di un triennio

Cambiano le regole sulla responsabilità penale di medici e sanitari

La legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) ha apportato una vera e propria rivoluzione in materia di responsabilità civile e penale del medico e della struttura sanitaria. L'obiettivo principale della riforma è quello di ridurre il contenzioso in materia di "malagestio" medica, nonché di garantire ai pazienti vittime di casi di malasanità risarcimenti più sicuri ed in tempi più brevi.

La nuova riforma, è intervenuta sia sul fronte penale che su quello civile ed amministrativo.

Un rilievo fondamentale è anzitutto assunto dall'art. 1, nel quale viene espressamente sancito che "la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute": la sicurezza alla salute, pertanto, assume rilievo e protezione costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost.

La novità più evidente ed importante della legge Gelli è quella relativa alla responsabilità penale del medico: quest'ultimo non sarà più punito per imperizia qualora abbia rispettato le linee-guida o si sia attenuto alle buone pratiche.

La novella legislativa, infatti, ha abrogato l'art. 3 della legge Balduzzi ed ha inserito nel codice penale il nuovo art. 590-sexies, in base al quale il sanitario che si è comportato in modo conforme alle linee guida non è più sottoposto a sanzioni penali per colpa lieve, ma viene punito solo in caso di colpa grave.

La disposizione citata, infatti, così statuisce: "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

All'art. 5 la legge Gelli prevede poi che un Decreto del Ministero della Salute dovrà fornire un'elencazione completa delle buone pratiche e linee guida, e che tale elenco dovrà essere inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).

L'art. 6 della legge Gelli specifica, inoltre, cosa debba intendersi per colpa grave: "È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge".

Viene poi precisato anche che la non punibilità penale come ora delineata riguarda solamente i reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

(segue)

All'art. 7 la novella legislativa ha introdotto quello che è stato definito un "doppio binario" della responsabilità civile. Mentre, infatti, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, ha natura contrattuale (art. 1218 c.c.), quella del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, è di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Ne deriva pertanto che, mentre l'azione per responsabilità contrattuale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, quella per responsabilità extracontrattuale è sottoposta al più breve termine di prescrizione di cinque anni.

Altra rilevante conseguenza che trae origine da questa nuova bipartizione della responsabilità riguarda l'onere probatorio. Mentre, infatti, nelle cause avverso la struttura sanitaria il paziente dovrà provare solamente l'assunzione dell'obbligazione da parte dell'ospedale ed il relativo inadempimento; nelle azioni giudiziarie contro il singolo medico l'onere probatorio che incombe sul danneggiato risulta ben più grave, dovendo

egli dimostrare non solo l'elemento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità), ma anche l'atteggiamento colposo del medico.

L'art. 10 impone alle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.

La garanzia assicurativa deve poi prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto di assicurazione, purché denunciati all'impresa assicurativa durante la vigenza temporale della polizza.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. Questa ultrattività viene estesa anche agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

L'art. 8, al fine di favorire una risoluzione stragiudiziale delle controversie, introduce l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie.

Il comma 1 dello stesso articolo, poi, stabilisce che "chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente."

La domanda giudiziale è procedibile solo se la conciliazione non riesce o se il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.

All'art. 9 la legge Gelli prevede che l'azione di rivalsa nei confronti del sanitario può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti deve essere esperita, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

La Legge Gelli introduce poi all'art. 2 una nuova figura, il Garante per il diritto alla salute: si tratta di un organo cui i cittadini potranno rivolgersi gratuitamente, anche in via anonima, per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario.

L'art. 3 stabilisce poi l'istituzione in ogni regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente, il cui scopo sarà quello di raccogliere tutti i dati sui rischi ed eventi negativi, oltre che sulla frequenza e sui costi del contenzioso e di trasmetterli annualmente all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Ogni anno il Ministero della Salute trasmetterà alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, ai sensi dell'art. 4 sono ora sottoposte all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private come previsto dal D. lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

La direzione sanitaria dovrà, quindi, fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente; inoltre le strutture sanitarie dovranno anche pubblicare sui propri siti web i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Le strutture sanitarie, inoltre, avranno l'obbligo fornire ai pazienti che la richiedano la documentazione entro sette giorni.

L'ultima ma non meno importante novità di cui alla legge n. 24/2017 riguarda la creazione di un Fondo di Garanzia, il quale provvederà a risarcire i pazienti per i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui:

- a) il danno risulti eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico;
- b) la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso un'impresa al momento del sinistro o successivamente si trovino in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) la struttura sanitaria o il medico non abbiano una copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice oppure per sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

Pensioni: via libera al cumulo

Con circolare numero 60 del 16 marzo 2017, l'Inps ha diffuso le prime istruzioni per la gestione del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per coloro che sono stati iscritti nel corso della loro carriera professionale a più di una forma di assicurazione obbligatoria IVS, alla gestione separata o alle forme sostitutive della stessa, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Emanata dopo aver ottenuto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare fornisce, in sostanza, i chiarimenti applicativi per beneficiare del nuovo canale di pensionamento in vigore dal 1° gennaio e denominato "pensione in cumulo".

La circolare, chiarisce che potranno beneficiare del cumulo anche coloro che sono già in possesso dei requisiti necessari per godere di pensione in una delle gestioni interessate o per conseguire la pensione anticipata, così come i superstiti di un lavoratore per ottenere una pensione indiretta, anche se godono già del diritto a una pensione autonoma.

Ma non solo: se in Italia è stata maturata la contribuzione minima richiesta per la totalizzazione internazionale, il cumulo si estende anche ai contributi versati all'estero.

Ciò, tuttavia, pur sempre nei limiti previsti tanto dai regolamenti europei quanto dalle convenzioni eventualmente stipulate dall'Italia con i paesi esterni all'Unione Europea.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a cause del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

www.eurocqs.it

Numero Verde **800 754445**

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37/2011 e al n. 650/2013/387 del R.D. (G.U. IASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela offre Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Intecredi S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banco S.p.A., Azobdo S.p.A., Ed. Banca S.p.A., Corred S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Guida con patente propria in sostituzione di quella di servizio

Con Circolare n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale e le specialità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha affrontato la problematica relativa al caso di guida con patente propria in sostituzione di quella speciale.

Se ne riporta di seguito il testo integrale:

"Per chiarezza espositiva, si premette che per patente di servizio si intenderà la patente di cui all'art. 139 del C.d.S., prevista per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, indicato ai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 C.d.S., mentre per patente militare (e assimilate) quella di cui all'art. 138 del C.d.S., prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati

La patente di servizio è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (c.d. patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame.

La patente di servizio in sostanza si aggiunge alla patente civile, necessaria per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della patente civile, non impedisce la guida di tali veicoli.

La patente militare (o assimilata) è, invece, sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'art. 138 C.d.S., il quale non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S..

La patente militare (o assimilata), rilasciata ai sensi dell'art. 138 C.d.S. al personale delle Forze di polizia abilitato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc) è a tutti gli effetti equiparata alla patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S. per cui, per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale, non occorre il rilascio di un nuovo documento (patente di servizio).

Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza, non è prevista alcuna sanzione del C.d.S. per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della patente di servizio (anche se privo della patente civile), né per chi guida senza la patente militare (o assimilata).

In generale, in caso di violazione delle norme del C.d.S. commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell'infrazione, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4, legge n. 689/1981).

Le eventuali sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta, la quale tuttavia potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.

Le disposizioni dell'articolo 126-bis del C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile".

Retribuzione, a titolo di lavoro straordinario, delle prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o negli altri giorni festivi infrasettimanali in caso di superamento delle 36 ore su base settimanale

Su queste pagine (vedi nr. 43 del 2 novembre 2013 e nr. 13 del 2 aprile 2016 e nr. 25 del 25 giugno 2016 nella apposita sezione del nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it.) abbiamo più volte trattato il tema del riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, per le prestazioni effettuate nel giorno destinato al riposo.

Il panorama giurisprudenziale si arricchisce oggi di un'altra pronuncia sull'enunciato tema.

Si tratta della sentenza n. 1705 del 12 aprile 2017 del Consiglio di Stato che ha ribadito il principio che il computo del lavoro straordinario deve riferirsi alla quantità di lavoro prestata nell'ambito della singola giornata (criterio c.d. "verticale") e non secondo l'eccedenza oraria settimanale per settimana (criterio c.d. "orizzontale"). Di conseguenza, secondo la legislazione vigente, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.

I ricorrenti, nel caso di specie, erano tutti agenti del Corpo di Polizia penitenziaria ed avevano agito per l'accertamento di spettanze retributive dovute dall'Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale.



Codice penale e di procedura penale e leggi complementari

Luigi Alibrandi, Piermaria Corso

Collana: I Codici Vigenti



Offerta

Edizione di settembre 2017

Prezzo in Convenzione

euro 21,00 (anziché euro 35,00)

spedizione gratuita

Come acquistare

Le prenotazioni e gli acquisti possono essere fatti solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.

Termine per la raccolta delle prenotazioni:

15 luglio

Nota per le Segreterie: Le prenotazioni raccolte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: f.rocca@latribuna.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde **800 754445** www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:
Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caitagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 0761101002 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore bancario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 31/2011 e al n. 22082/2007 del R.D. 10/03/2005, capitale sociale Euro 3.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per lo stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è sempre anche il agente in attività finanziaria delegata sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A., oltre ad essere direttamente finanziamenti, nel collegamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Fiduram SpA, Asitalia SpA, Sanfederico Consumer (Sfida) SpA, Compas SpA, Bk, Banca Uniredit SpA), i quali, in tale ultima caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si finanzia la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.